Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 14 agosto 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 1092.
Ricostituzione del comune di San Teodoro in provincia di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di San Teodoro, unito, in virtù del R. decreto 29 novembre 1928-VII, n. 2967, al comune di Cesarò, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Cesarò e di San Teodoro.

Art. 2.

Gli organici del personale dei comuni di Cesarò e di San Teodoro saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Cesarò e di San Teodoro anteriormente alla loro fusione.

Il personale attualmente in servizio presso il comune di Cesarò non potrà essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 1093.
Modificazione all'art. 8 del regolamento speciale per l'attuazione del piano regolatore edilizio di massima della città vecchia e zone adiacenti della città di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 8 del regolamento speciale edilizio contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore edilizio di massima della città vecchia e zone adiacenti della città di Fiume, approvato con Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1279, è sostituito dal seguente:

Art. 8. — « I nuovi fabbricati debbono avere, in massima, due piani oltre il piano terra, e soltanto quelli che prospettano su ampie vie e piazze possono avere anche un terzo piano, oltre il piano terra. Può tuttavia ammettersi:

a) che nelle vie ampie della città nuova il rapporto tra altezza e larghezza stradale sia di 3/2 (tre metà), con un solo piano attico arretrato e con un massimo assoluto di metri 24;

b) che per le vie che costituiscono il perimetro della città vecchia non si debbano superare, in nessun caso, i cinque piani, compreso il piano terreno, per non soffocare e chiudere il vecchio abitato ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. 1094.

Estensione a taluni Istituti mutualistici di assistenza malattie delle agevolazioni tributarie concesse alla Cassa nazionale per gli addetti al commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi alla Cassa nazionale malattie addetti al commercio con legge 19 gennaio 1934-XII, n. 181, sono estesi anche ai seguenti istituti mutualistici per l'assistenza malattie:

1) Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 23 ottobre 1930-VIII, n. 1567;

2) Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria, istituita con R. decreto-legge 6 settembre 1934-XII, n. 1619, ed Enti che di essa fanno parte, a norma dell'art. 2 dello stesso R. decreto-legge;

3) Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 1° novembre 1938-XVII, n. 2001;

4) Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1485;

5) Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente del mare, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1487;

6) Cassa nazionale di assistenza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;

7) Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;

8) Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei medici, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;

9) Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 7 novembre 1929-VIII, n. 2174;

10) Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle ostetriche, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;

11) Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista dei musicisti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1484;

12) Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista belle arti, giuridicamente riconosciuta con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1216.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 1095.

Modificazioni all'ordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Quando il Consiglio superiore di marina deve dare parere sopra gli affari di cui al n. 6 del successivo art. 10, fanno parte del Consiglio stesso, come membri straordinari, con voto deliberativo, un consigliere di Stato, un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 5° ed, a seconda della competenza sugli affari da trattare:

a) l'ufficiale del Genio navale più elevato in grado o più anziano fra quelli destinati presso il Comitato per i progetti delle navi, escluso il presidente;

b) l'ufficiale per le armi navali più elevato in grado o più anziano fra quelli destinati presso il Comitato per i progetti delle armi navali, escluso il presidente;

c) l'ispettore del Genio od un ufficiale del Genio militare da lui delegato ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 13 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono membri straordinari del Comitato, con voto deliberativo: i direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche e delle armi e degli armamenti navali; l'ispettore di allestimento; il comandante dei sommergibili; l'ufficiale del Corpo del genio navale progettista di nuove navi o di navi da trasformare; il capo della Divisione sommergibili della Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche. Essi, ed in caso di impedimento chi ne fa le veci, intervengono alle sedute in seguito ad invito del presidente, quando si discutono questioni riguardanti i piani di massima di nuove costruzioni o di lavori di grande trasformazione delle unità esistenti, oppure sistemazioni di bordo, e negli altri casi nei quali il presidente lo ritenesse opportuno ».

Art. 3.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 19 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Il Comitato per i progetti delle armi navali è costituito come segue:

a) il generale ispettore del Corpo per le armi navali o, se tale grado non è coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso più elevato in grado o più anziano, oppure il direttore generale delle armi e degli armamenti navali, presidente;

b) un ufficiale generale del Corpo per le armi navali, vice presidente;

c) un ufficiale ammiraglio fra quelli addetti all'ufficio di Stato Maggiore della Regia marina, membro ordinario;

d) il presidente della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, membro ordinario;

e) gli ufficiali generali del Corpo delle armi navali in ruolo non compresi nelle precedenti lettere a), b) e d), membri ordinari;

f) un generale o colonnello del Corpo del genio navale, membro ordinario;

g) due colonnelli del Corpo per le armi navali o capitani di vascello, membri ordinari;

h) i capi dei reparti della Direzione generale delle armi e degli armamenti navali che trattano rispettivamente « artiglierie e munizionamento », « armi subacquee, ostruzioni ed armamenti » e « elettro-meccanica, radiotelegrafia e comunicazioni » o, in assenza o mancanza di tali capi reparto, l'ufficiale più anziano addetto a ciascuno dei reparti stessi, membri ordinari;

i) un ufficiale superiore del Corpo per le armi navali, membro ordinario, con funzioni anche di segretario.

« Sono membri straordinari del Comitato, con voto deliberativo: i direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche e delle armi e degli armamenti navali; l'ispettore di allestimento; il comandante dei sommergibili; il capo della Divisione sommergibili della Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 1096.

Istituzione della Direzione generale dell'alimentazione, a modifica dell'ordinamento previsto dal R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Direzione generale dell'alimentazione.

Essa provvede a quanto è previsto dall'art. 2 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, ed assorbe l'ufficio centrale istituito, pel periodo di guerra, dall'articolo 4, lettera a) del R. decreto-legge 18 dicembre 1939, anno XVIII, n. 2222.

Art. 2.

Nei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvati con R. decreto 22 febbraio 1937-XV, numero 327, è portata, in aumento del ruolo amministrativo centrale di gruppo A, una unità di grado 4°.

Alla spesa relativa sarà provveduto nel modo previsto dall'art. 10 del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Art. 3.

La Direzione generale dell'alimentazione sarà soppressa entro un anno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra e il posto di grado 4° di cui al precedente art. 2 sarà riassorbito in occasione della prima vacanza che si verificherà nel grado predetto successivamente alla soppressione della Direzione generale.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. 1097.

Varianti alla legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1961, riguardante l'istituzione della promozione straordinaria per merito di guerra del personale della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per le promozioni straordinarie per merito di guerra da conferire al personale della Milizia nazionale forestale in virtù della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1961, non si applicano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, concernenti le norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 luglio 1940-XVIII, n. 1098.

Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericultrice.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale.

Art. 1.

La qualifica di infermiera professionale e quella di assistente sanitaria visitatrice spettano esclusivamente a coloro che abbiano conseguito i relativi diplomi di Stato, previa frequenza delle scuole previste dagli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

Art. 2.

E' fatto divieto a tutti gli Enti pubblici e privati, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato e delle Università, di istituire o far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, scuole o corsi che rilascino diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche che comunque involgano il concetto dell'assistenza infermieristica o medico sociale.

Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, ha facoltà di modificare tutte le qualifiche risultanti dai diplomi o attestati rilasciati in precedenza da Enti pubblici o privati, qualora esse siano in contrasto con la disposizione di cui al precedente comma.

Art. 3.

Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, potrà autorizzare l'istituzione di corsi di specializzazione nei vari settori dell'assistenza infermieristica e medico-sociale, ai quali potranno accedere soltanto coloro che siano in possesso del diploma di Stato di infermiera professionale o di quello di assistente sanitaria visitatrice.

Art. 4.

Il Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro per l'interno, potrà istituire presso le scuole di magistero professionale per la donna o professionali femminili o di avviamento professionale a tipo industriale femminile, speciali corsi per l'avviamento alla professione di infermiera.

Art. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento e il funzionamento della C.R.I., la quale potrà continuare a tenere ed istituire i corsi per la preparazione del proprio personale infermieristico.

Coloro che abbiano frequentato con esito favorevole detti corsi conseguiranno la qualifica di infermiere o infermiera volontaria della C.R.I.

Art. 6.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di abilitazione conseguito a norma degli articoli 6-8 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, e 2 del R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, o della licenza prevista dall'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, restano autorizzati a continuare l'esercizio dell'arte ausiliaria d'infermiere generico.

Art. 7.

Gli Enti indicati nell'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie, che dispongono di servizi e mezzi adeguati, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità, ad istituire scuole convitto professionali per il rilascio di diploma di Stato per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice dell'infanzia.

Speciali Comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalità indicate nel comma precedente, a istituire le scuole stesse. Dette scuole possono essere erette in ente morale con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

Art. 8.

Nelle scuole convitto professionali per vigilatrici dell'infanzia le allieve compiono un corso biennale teorico pratico con relativo tirocinio.

Presso le predette scuole convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia.

Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, possono essere ammesse al secondo corso delle scuole convitto predette.

Art. 9.

Il possesso del diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza all'infanzia presso asili nido, brefotrofi, ospedali, o reparti ospedalieri infantili e presso ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia.

Il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto professionali per vigilatrici dell'infanzia e per la direzione dell'assistenza infantile nelle istituzioni indicate nel comma precedente.

Art. 10.

Il diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia abilita all'assistenza del bambino sia sano che ammalato.

Art. 11.

La qualifica di vigilatrice dell'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate dalle apposite scuole autorizzate a norma dell'art. 7 della presente legge.

CAPO II.

Dell'arte ausiliaria di puericultrice.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità, può essere autorizzata l'istituzione di scuole a corso annuale per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice.

Art. 13.

La licenza di puericultrice abilita all'assistenza del bambino sano.

Art. 14.

La qualifica di puericultrice spetta esclusivamente a coloro che abbiano la licenza rilasciata a norma dell'art. 12 della presente legge.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi I e II.

Art. 15.

Le scuole indicate nei capi I e II sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.

Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva il progetto tecnico-sanitario per l'impianto e il funzionamento delle scuole, subordinatamente al piano finanziario di cui al successivo comma, e ne determina i programmi di insegnamento e di esame.

Il regolamento per l'organizzazione e il personale di dette scuole, per le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma nonchè il piano finanziario sono approvati dal Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 16.

Le infermiere professionali, le assistenti sanitarie visitatrici, le vigilatrici dell'infanzia e le puericultrici nell'esercizio delle loro funzioni devono indossare una speciale divisa conforme ai modelli da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di specializzazione di cui all'articolo 3 della presente legge porteranno sulla divisa speciali distintivi conformi ai modelli da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale.

CAPO IV.

Delle modalità di assunzione delle assistenti sanitarie visitatrici presso gli Enti pubblici.

Art. 17.

I posti di assistente sanitaria visitatrice previsti negli organici degli Enti pubblici devono essere conferiti per pubblico concorso.

Per essere ammesse al concorso le aspiranti devono essere in possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice conseguito ai sensi dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

Le norme per il pubblico concorso sono stabilite nei regolamenti dei singoli Enti.

Art. 18.

Il bando di concorso deve essere pubblicato, sessanta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande, sul Foglio annunzi legali della provincia e contemporaneamente notificato al Ministero dell'interno e al Sindacato nazionale infermiere diplomate.

Art. 19.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è stabilito in anni quaranta, salvi gli speciali benefici previsti dalle vigenti norme legislative.

Nessun limite di età è prescritto per le assistenti sanitarie visitatrici che siano titolari di posti di ruolo presso Enti pubblici.

Per i concorsi indetti entro il 31 dicembre 1942-XXI il limite massimo di età è stabilito in anni quarantacinque.

CAPO V.

Disposizioni finali.

Art. 20.

I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda sino a L. 2000.

Art. 21.

Sono abrogati l'art. 2 del R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, ed ogni disposizione contraria alla presente legge.

Art. 22.

Con speciale regolamento, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, saranno stabilite, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'esecuzione della presente legge, comprendenti le condizioni e modalità con le quali in via transitoria possa farsi luogo al rilascio del diploma di vigilatrice dell'infanzia o della licenza di puericultrice a coloro che siano in possesso di titoli conseguiti previa frequenza di scuole o corsi per la preparazione di personale per l'assistenza all'infanzia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 1099.

Modificazione dello statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali metallurgici.

N. 1099. R. decreto 6 giugno 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene modificato lo statuto della Federazione nazionale fascista degli industriali metallurgici.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 19 giugno 1940-XVIII, n. **1100.**

Autorizzazione al Regio liceo-ginnasio « Galvani » di Bologna ad accettare le due donazioni Capponi e Nadalini.

N. 1100. R. decreto 19 giugno 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio liceo-ginnasio « Galvani » di Bologna è autorizzato ad accettare le due donazioni, l'una di L. 10.000, l'altra di L. 27.200 nominali, fatte all'Istituto stesso rispettivamente dal rag. Gino Capponi e dal gr. uff. avv. Ettore Nadalini, per la costituzione di due borse di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. **1101.**

Revoca di dichiarazione di zona malarica per 21 Comuni della provincia di Cosenza.

N. 1101. R. decreto 21 giugno 1940, col quale sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, sono state revocate, in provincia di Cosenza, le dichiarazioni di zona malarica per i comuni di Aieta, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Carpanzano, Castrolibero, Lappano, Marano Marchesato, Mendicino, Papasidero, Pedivigliano, Praia a Mare, San Donato di Ninea, S. Pietro in Guarano, S. Sosti, S. Agata d'Esaro, Saracena, Scigliano, Tortora, Verbicaro e Zumpano, fatte con i Regi decreti 8 luglio 1903, n. 338, e 13 settembre 1903, n. 454.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 giugno 1940-XVIII, n. **1102.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento in via provvisoria delle parrocchie di San Pietro in Vinculis, in frazione Casaglia del comune di Borgo San Lorenzo e di Sant'Antonio, in località Fantino del comune di Palazzuolo (Firenze).

N. 1102. R. decreto 21 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Firenze in data 1° novembre 1939-XVIII, relativo al raggruppamento in via provvisoria delle parrocchie di San Pietro in Vinculis, in frazione Casaglia del comune di Borgo San Lorenzo e di Sant'Antonio, in località Fantino del comune di Palazzuolo (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII, n. **1103.**

Erezione in ente morale della Fondazione intitolata « Medaglia d'oro Ammiraglio Costanzo Ciano di Cortellazzo », con sede in Roma.

N. 1103. R. decreto 25 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Medaglia d'oro Ammiraglio Costanzo Ciano di Cortellazzo », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 luglio 1940-XVIII.

Istituzione di una Commissione consultiva per i combustibili liquidi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 5 e 15 del R. decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti;

Visti gli articoli 16 e 41 del R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1303, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 8 febbraio 1934-XII, n. 367;

Visto il proprio decreto in data 26 dicembre 1934-XII, che istituisce una « Commissione speciale per il parere sulle concessioni di stabilimenti di lavorazione e sui depositi di oli minerali e carburanti »;

Visto l'art. 10 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 416, che abolisce il Comitato di mobilitazione civile;

Allo scopo di semplificare e rendere più rapida la procedura delle decisioni devolute alla Commissione Suprema di difesa nei riguardi delle concessioni per impianti di stabilimenti di lavorazione e deposito di oli minerali e carburanti;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una « Commissione consultiva per i combustibili liquidi », con il còmpito di dare il parere devoluto alla Commissione Suprema di difesa dagli articoli 5 e 15 della legge 6 febbraio 1934-XII, n. 367, e conseguenti articoli 16 e 41 del R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1303.

Art. 2.

La Commissione consultiva è così composta:

il segretario generale e componente della Commissione Suprema di difesa, presidente;

un rappresentante per ciascuna delle Forze armate, componenti;

un ufficiale superiore della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa, componente e segretario.

La Commissione si riunisce a richiesta del presidente, per l'esame delle domande.

Ove sorga la necessità di sopraluoghi, le spese relative sono a carico delle ditte richiedenti.

Art. 3.

I Comandi di difesa territoriale per gli stabilimenti di lavorazione ed i depositi costruiti nella zona di loro giurisdizione, ed i Comandi di piazzeforti marittime per i depositi costruiti nel territorio delle piazze stesse, controlleranno che le ditte si attengano alle clausole d'interesse militare eventualmente imposte dalla Commissione Suprema di difesa nella concessione dei nulla osta.

Art. 4.

E' abrogato il precedente decreto del Capo del Governo in data 26 dicembre 1934-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1935-XIII, col quale veniva isti-

tuita una « Commissione speciale per il parere sulle concessioni di stabilimenti di lavorazione e sui depositi di oli minerali e carburanti ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1940-XVIII
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 98.

(3046)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° agosto 1940-XVIII.

Cessazione dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Attilio Romano e riconoscimento della qualità medesima al fascista Aldo Vidussoni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti i propri decreti in data 11 marzo 1939-XVII e 8 febbraio 1940-XVIII relativi al riconoscimento e conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Attilio Romano;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Attilio Romano cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Enna e viene nominato, in sua vece, il fascista Aldo Vidussoni;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Attilio Romano decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Aldo Vidussoni, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Enna e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3019)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 agosto 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo della Corporazione dell'ospitalità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Pagano Giacinto è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione dell'ospitalità in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1940-XVIII, con il quale il fascista Masprone Alberto è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Masprone Alberto, consigliere aggregato della Corporazione dell'ospitalità, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio, in sostituzione del fascista Pagano Giacinto, deceduto.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3022)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 agosto 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo della Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Caccese Francesco è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione delle industrie estrattive in rappresentanza dei professionisti;

Visto il proprio decreto 8 luglio 1940-XVIII, con il quale il fascista Cobolli-Gigli Giuseppe è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante dei professionisti;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cobolli-Gigli Giuseppe, consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante dei professionisti, in sostituzione del fascista Caccese Francesco.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3020)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 agosto 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Vista la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1323, che detta norme integrative per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 22 settembre 1939-XVII, che costituisce il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva in seno alla Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1939-XVII, con il quale il consigliere aggregato Ramaccioni Guido è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito (Sezione previdenza) quale rappresentante del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

Visto il proprio decreto 9 marzo 1940-XVIII, con il quale il fascista Blasetti Carlo è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, in sostituzione del fascista Ramaccioni Guido, nominato segretario federale di Palermo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Blasetti Carlo, consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta (Sezione previdenza) quale rappresentante del Patronato nazionale fascista per l'assistenza sociale, in sostituzione del fascista Ramaccioni Guido, nominato segretario federale di Palermo.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3021)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 agosto 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Cova Pietro è stato nominato consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da Istituti di credito di diritto pubblico e da banche di interesse nazionale;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del fascista Testoni Giuliano a consigliere aggregato della Corporazione predetta in sostituzione del fascista Cova Pietro;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Testoni Giuliano è nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei lavoratori dipendenti da Istituti di credito di diritto pubblico e da banche di interesse nazionale in sostituzione del fascista Cova Pietro che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3024)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 agosto 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Toffanetti Cesare è stato nominato consigliere aggregato della predetta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori della industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Ballanti Giovanni a consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili in sostituzione del fascista Toffanetti Cesare;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ballanti Giovanni è nominato consigliere aggregato della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Toffanetti Cesare che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3023)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1940-XVIII.

Disposizioni concernenti la restituzione della imposta sull'entrata per alcuni prodotti di più larga esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 21, penultimo comma, del Regio decreto-legge istitutivo dell'imposta generale sull'entrata 9 gennaio 1940, n. 2, circa la facoltà di consentire agli esportatori restituzione dell'imposta già corrisposta nel Regno sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Riconosciuta l'opportunità, allo scopo di favorire l'esportazione dei prodotti nazionali, di consentire restituzioni di imposta sull'entrata per alcuni prodotti di più larga esportazione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'8 luglio 1940 e fino a nuove disposizioni per i prodotti indicati nella tabella, alleg. *A*, annessa al presente decreto è consentita, in occasione dello scambio di esportazione dei prodotti stessi, la restituzione dell'imposta sull'entrata, corrisposta ai sensi di legge in occasione degli atti economici cui i prodotti in parola hanno dato luogo nel Regno, nella misura e giusta le modalità stabilite per ciascun prodotto nella detta tabella.

Non è consentita alcuna restituzione per i prodotti destinati alle Colonie, ai Possedimenti italiani ed al territorio

della provincia di Zara, eccezion fatta per il riso per il quale compete la restituzione anche per le esportazioni effettuate nelle Colonie, nei Possedimenti italiani e nel territorio della provincia di Zara.

Art. 2.

Ai fini del trattamento di restituzione di cui al precedente articolo l'esportazione dei prodotti indicati nella tabella allegata al presente decreto deve essere effettuata a mezzo di bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti, da compilarsi di regola in corrispondenza ad ogni fattura di vendita all'estero. All'atto delle singole esportazioni deve essere prodotta alle dogane una copia della fattura di vendita per l'estero sulla quale i detti uffici, eseguiti gli opportuni controlli, appongono la seguente speciale attestazione datata e firmata dal competente funzionario di dogana: « prodotti esportati all'estero con bolletta mod. ... n. ... in data .. ».

La detta copia di fattura è soggetta alla tassa di bollo stabilita dall'art. 63 della tariffa, alleg. *A*, annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 3.

La restituzione dell'imposta dev'essere richiesta dagli interessati con regolare istanza da presentarsi alla competente Intendenza di finanza, nel termine perentorio di sei mesi dalla eseguita esportazione, salvo che una stessa bolletta doganale non costituisca titolo anche per la restituzione di diritti di confine o di imposte di produzione, nel qual caso valgono i maggiori termini prescritti dalle relative disposizioni per il rimborso di questi ultimi.

L'istanza deve essere corredata delle originali bollette doganali e delle copie di fatture di cui al precedente art. 2.

Se la restituzione è domandata in base ad aliquote la cui applicazione è subordinata alla prova di aver corrisposto sull'acquisto nel Regno delle merci esportate l'imposta sulla entrata in una determinata misura, deve essere presentata a corredo dell'istanza l'originale fattura di acquisto dei prodotti esportati, debitamente assoggettata alla prescritta imposta sull'entrata, nonchè una copia integrale di essa. Detta copia, da assoggettarsi alla tassa di bollo prevista dall'articolo 63 della tariffa, alleg. *A*, annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, deve essere munita da parte del competente Ufficio del registro della seguente attestazione, datata con timbro a calendario e firmata dal capo dell'Ufficio: « Accertata la regolarità del pagamento. Conforme all'originale ».

Art. 4.

Alla restituzione dell'imposta sull'entrata stabilita dal presente decreto provvede l'Intendenza di finanza della provincia ove la ditta esportatrice ha la sua sede principale, in base ai documenti sopraindicati ed osservate le norme di cui all'art. 260 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, successivamente modificato.

Nel caso previsto dal terzo comma del precedente articolo l'Intendenza dispone il rimborso sempre che non abbia dubbi sulla personalità dell'esportatore e sulla identità dei prodotti descritti nella fattura di acquisto con quelli che dalla bolletta doganale e dalla fattura di vendita all'estero vidimata dalla dogana risultano esportati. In tal caso l'Intendenza con particolareggiata dichiarazione, autenticata con timbro d'ufficio e firmata dal funzionario incaricato, deve annotare sull'originale fattura di acquisto e sulla relativa copia la quantità ed il valore delle merci ammesse al rimborso a scarico parziale o totale dell fattura stessa, il cui originale verrà restituito all'interessato.

Disposta la restituzione d'imposta, l'Intendenza deve munire del timbro d'ufficio e della indicazione degli estremi dell'ordinativo di pagamento i documenti che sono serviti di base per il rimborso, i quali devono rimanere uniti agli atti che giustificano l'ordine di pagamento.

Art. 5.

Con provvedimento insindacabile del Ministero delle finanze possono essere escluse dal beneficio della restituzione d'imposta stabilita dal presente decreto le ditte esportatrici che abbiano comunque usato mezzi intesi ad ottenere una indebita restituzione della imposta di cui trattasi.

Art. 6.

La restituzione dell'imposta sull'entrata effettuata a norma del presente decreto per i prodotti fabbricati con materie temporaneamente importate esclude i prodotti stessi dal beneficio della restituzione dell'imposta sull'entrata depositata alla dogana all'atto della temporanea importazione delle dette materie, la quale imposta di conseguenza va incamerata definitivamente.

Art. 7.

Sulle controversie circa la classificazione delle merci ai fini della restituzione dell'imposta sull'entrata a norma del presente decreto decide inappellabilmente il Ministro per le finanze, sentito il parere del Collegio consultivo dei periti doganali.

Art. 8.

Per il riso destinato all'Estero, alla Colonie, ai Possedimenti italiani ed al territorio della provincia di Zara si fa luogo a restituzione della imposta sull'entrata anche per le esportazioni effettuate nel periodo dall'8 febbraio al 7 luglio 1940.

A tal uopo, in luogo della bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti prescritta dal precedente art. 2, la prova dell'effettuata esportazione può essere data con i seguenti documenti:

a) per le esportazioni via terra; la dichiarazione internazionale per la dogana mod. Ch.-*bis*;

b) per le esportazioni via mare: la dichiarazione per la esportazione mod. *A*-50;

c) per le esportazioni in Albania e nei casi in cui la esportazione non sia in possesso di uno dei documenti di cui sopra alle lettere *a*) e *b*): una apposita dichiarazione doganale attestante l'uscita dal Regno e la destinazione della merce.

Art. 9.

Per le merci esportate dal 1° gennaio al 7 febbraio 1940 resta fermo il beneficio di cui al decreto Ministeriale 9 luglio 1938, n. 74153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

ALLEGATO *A*.

Tabella dei prodotti per i quali è consentita all'atto della esportazione restituzione d'imposta sull'entrata

Numero d'ordine	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
1		CATEGORIA 2ª.	
	20 *b*	Carni preparate: salate, affumicate o in altro modo preparate	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
2		CATEGORIA 5ª.	
	43	Frutti e scorze di frutti, canditi.	Per i prodotti controindicati l'imposta si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	44	Marmellate, gelatine e altre conserve di frutti	
	45	Caramelle, confetti, pastiglie e altri lavori di zucchero	
	46	Torroni, mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero o miele	
	47	Biscotti	
	51	Cioccolata	
3		CATEGORIA 6ª.	
	68 *b*	Riso semigreggio	Per il riso semigreggio di cui alla voce 68-*b* l'imposta si restituisce in ragione di L. 6 per ogni quintale di riso esportato. Per il riso lavorato di cui alla voce 68-*c* l'imposta si restituisce in ragione di L. 7 per ogni quintale di riso esportato.
	68 *c*	Riso lavorato	
4		CATEGORIA 7ª.	
	98	Frutti, legumi e ortaggi, nell'aceto, nell'olio, in salamoia e nello spirito	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	99	Conserva di pomodori	
5		CATEGORIA 12ª.	
	148	Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati ecc.	Per i prodotti di cui alle voci 148, 149, 152, 153, 154, 157, 158 l'imposta si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati l'imposta di L. 2 per cento: in ragione di L. 2,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. Per i prodotti di cui alle voci 159, 160, 164, 165, 167, 168, 171, 177, 178, l'imposta si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati l'imposta del 2 per cento; in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 1,25 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	149	Cordoni e cordoncini intrecciati ecc.	
	152	Filati di lino, semplici	
Segue 5		*Segue:* CATEGORIA 12ª.	
	153	Filati di canapa, semplici	
	154	Filati di lino e di canapa, ritorti.	
	157	Filati semplici di lino e di canapa, a lungo taglio, ecc.	
	158	Filati di lino o di canapa, da cucire ecc.	
	159	Reti	
	160	Tessuti di lino e di canapa.	
	164	Tessut ricamati	
	165	Ricami su tessuto di fondo invisibile.	
	167	Cinghie e tubi di lino e di canapa ecc.	
	168	Tele di lino e di canapa	
	171	Tappeti da pavimento, di juta, vellutati, compresi quelli di ciniglia.	
	177	Galloni e nastri	
	178	Passamani	
6		CATEGORIA 13ª.	
		Sono ammessi al trattamento di restituzione i prodotti di cotone per i quali dalle vigenti disposizioni è consentita la restituzione del dazio doganale sul cotone greggio	1) Per le ovatte ed altri prodotti di cui alla voce 181 lett. *b*), *c*), *d*) della tariffa doganale e per i prodotti di cui alle voci 183, 184, 185, 186, 187 e 188 l'imposta si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 2,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate dai fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome che

Numero d'ordine	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
Segue 6		*Segue:* CATEGORIA 13ª	per lo acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera 2) Per gli altri prodotti di cui alle restanti voci della categoria 13ª l'imposta si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate dai fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 1,25 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
7		CATEGORIA 14ª	
	216	Filati di pura lana mohair	1) Per i filati di cui alle voci 216 e 217 l'imposta si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 2,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate dai fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome che per l'acquisto nel Regno dei prodott esportati ha corrisposto l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 2) Per i tessuti, feltri e manufatti di cui alle restanti voci controindicate, l'imposta si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura intestata a proprio nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati l'im-
	217	Filati di lana, altri	
	218	Tessuti di lana	
	219	Tessuti di fili di lana stampati in nastro	
	220	Tessuti broccati	
	221	Tessuti ricamati	
	222	Ricami su tessuto di fondo, invisibile	
	223	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento	
	224	Feltri tessuti per la fabbricazione della pasta di legno e di paglia, della cellulosa e della carta	
	225	Feltri	
	226	Coperte di lana o di borra di lana	

Numero d'ordine	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
Segue 7		*Segue:* CATEGORIA 14ª.	
	227	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana	posta del 2 per cento; in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti o da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 1,25 per ogni cento lire del prezzo di fattura alla ditta estera.
	228	Velluti di lana	
	229	Velluti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento	
	230	Calze di lana	
	231	Guanti di lana	
	232	Maglie non nominate di lana	
	233	Calze miste di lana o di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento	
	234	Guanti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento	
	235	Maglie non nominate, miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento	
	238	Galloni e nastri	
	239	Passamani	
8		CATEGORIA 15ª.	
	247	Seta tratta	1) Per la seta tratta di cui alla voce 247 l'imposta si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 2) Per i prodotti di cui alle voci 248, 249, 250 e 251 l'imposta di restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di avere corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati l'imposta del 2 per cento; in ragione di L. 2,50 per ogni cento lire del prezzo
	248	Cascami di seta	
	249	Filati di cascami di seta, ecc.	
	250	Filati di pettenuzzo o roccadino, ecc.	
	251	Fili da cucire, in matassine, ecc., di cascami di seta e di seta	
	252	Tessuti di seta	
	253	Tessuti misti con catena interamente di seta ecc.	

Numero d'ordine	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
Segue 8		*Segue:* CATEGORIA 15ª.	
	254	Tessuti misti nei quali la seta entra in misura di non meno di 12, ecc.	di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto l'imposta del 2 per cento; in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 3) Per i prodotti di cui alle restanti voci controindicate, l'imposta si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati, l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciato dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 1,25 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	255	Tessuti ordinari di cascami di seta ecc.	
	256	Tessuti incerati	
	257	Tessuti ricamati	
	258	Ricami su tessuti di fondo invisibile	
	260	Velluti di seta	
	261	Velluti misti nei quali la seta ecc.	
	262	Maglie di seta	
	263	Maglie miste ecc.	
	265	Tulli e crespi di seta ecc.	
	266	Galloni e nastri	
	267	Passamani	
9		CATEGORIA 15ª-*bis*.	
	247 *bis*	Fibre artificiali	1) Per le fibre ed i cascami di cui alle voci 247 *bis* e 248 *bis* esportati dai produttori, l'imposta si restituisce in ragione di L. 0,80 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso produttore alla ditta estera. Per le fibre torte qualora il produttore dimostri con fattura intestata a proprio nome di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno del filato a bava continua l'imposta del 2 per cento, la restituzione viene effettuata in ragione di L. 1,25 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 2) Per i fili da cucire di cui alla voce 251 *bis* l'imposta si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura
	248 *bis*	Cascami di fibre artificiali	
	251 *bis*	Fili da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili, ecc.	
	252 *bis*	Tessuti di fibre artificiali	
	253 *bis*	Tessuti misti con catena interamente di fibre artificiali ecc.	
	254 *bis*	Tessuti misti, nei quali le fibre artificiali entrano in misura di non meno di 12, ma non più di 50 per cento	
	255 *bis*	Tessuti ordinari di cascami di fibre artificiali ecc.	
	257 *bis*	Tessuti ricamati	

Numero d'ordine	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
		Segue: CATEGORIA 15ª-*bis*	
	258 *bis*	Ricami su tessuto di fondo invisibile	rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati l'imposta del 2 per cento: in ragione di lire 2,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate dai fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera. 3) Per i prodotti di cui alle restanti voci controindicate l'imposta si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera. *b*) per le esportazioni effettuate dai fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 1,25 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	260 *bis*	Velluti di fibre artificiali	
	261 *bis*	Velluti misti ecc.	
	262 *bis*	Maglie di fibre artificiali	
	263 *bis*	Maglie miste ecc.	
	264 *bis*	Pizzi di fibre artificiali o misti con fibre artificiali in qualsiasi proporzione	
	265 *bis*	Tulli e crespi, di fibre artificiali o misti con fibre artificiali in qualsiasi proporzione	
	266 *bis*	Galloni e nastri	
	267 *bis*	Passamani	
10		CATEGORIA 16ª	
	270 *a* 270 *b* 270 *c* 270 *d*	Oggetti cuciti di canapa, lino, juta e di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone	1) Per i prodotti di cui alle voci 270-*a*, 270-*b*, 271-*a*, 271-*b*, 272-*a*, 273-*a*, 273-*bis*-*a*, l'imposta si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da chiunque dimostri, con fattura intestata a proprio nome, di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno del tessuto impiegato nelle confezioni l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da chiunque non sia in grado di pro-
	271 *a* 271 *b* 271 *c* 271 *d*	Oggetti cuciti di cotone	
	272 *a* 272 *b*	Oggetti cuciti di lana, crino e peli	
	273 *a* 273 *b*	Oggetti cuciti di seta	

Numero d'ordine	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
		Segue: CATEGORIA 16ª	
	273 *bis a* 274 *bis b*	Oggetti cuciti di fibre artificiali	vare, con fattura intestata a proprio nome di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno del tessuto impiegato nelle confezioni l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 1,25 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera 2) Per i prodotti di cui alle voci 270-*c*, 270-*d*, 271-*c*, 271-*d*, 272-*b*, 273-*b*, 273 *bis-b* l'imposta si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da chiunque dimostri, con fattura intestata a proprio nome, di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno del tessuto impiegato nelle confezioni l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 1,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera; *b*) per le esportazioni effettuate da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno del tessuto impiegato nelle confezioni l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 0,80 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
11		CATEGORIA 18ª.	
	317 *a*	Punte di Parigi	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1,25 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	317 *b*	Chiodi di mascalcia	
	ex 317 *d*	Chiodi di scarpe, con capocchia, fatti a macchina	
	ex 320	Viti a legno	
12		CATEGORIA 22ª.	
	403	Macchine utensili	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	407	Macchine agrarie	
	426	Macchine per cucire, ricamare e simili	
	428	Macchine per scrivere	
	453	Generatori di elettricità e motori elettrici	
	457	Apparecchi non nominati, per l'applicazione della elettricità e loro parti	
13		CATEGORIA 26ª.	
	525	Motocicli	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	526	Velocipedi	
	527	Parti staccate ed accessori di velocipedi	
	527 *bis*	Parti staccate ed accessori di motocicli	
	536	Aeroplani e loro parti	
	537	Idrovolanti e loro parti	
14		CATEGORIA 30ª.	
	581	Lastre di vetro o di cristallo	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	589	Vetri, cristalli e smalti, in conterie, tagliati a foggia di gemme o in pezzi forati per lumiere, e simili	
15		CATEGORIA 32ª.	
	609	Doghe per botti	Per i prodotti controindicati l'imposta si restituisce: *a*) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura intestata a loro nome dimostrino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la imposta del 2 per cento: in ragione di L. 1,25 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera *b*) per le esportazioni effettuate da chiunque non sia in grado di provare con fattura intestata a proprio nome di aver corrisposto per l'acquisto dei prodotti esportati l'imposta del 2 per cento: in ragione di L. 0,75 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	613	Mobili di legno non imbottiti	
	614	Mobili di legno imbottiti	
	615	Parti di mobilio di legno	
	616	Liste di legno per cornici	
	617	Cornici di legno	
	626	Linoleum, corioleum e simili	
16		CATEGORIA 34ª.	
		Celluloide in massa, in bacchette, in verghe, in tubi, lastre e fogli	L'imposta si restituisce in ragione di L. 0,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
1		CATEGORIA 36ª.	
	653 *a 1*	Olii essenziali ed essenze non deterpenati, di agrumi	L'imposta si restituisce in ragione di L. 0,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	ex 358 *b*	Olii essenziali ed essenze deterpenati di agrumi	

Numero d'ordine	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
18		CATEGORIA 42ª.	
	817	Guanti di pelle, anche semplicemente tagliati	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
19		CATEGORIA 44ª.	
	847	Carta	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	848	Cartoni	
20		CATEGORIA 45ª.	
	871	Armoniche	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
21		CATEGORIA 47ª.	
	888	Calzature di pelle e di cuoio (esclusi i sandali, le pantofole e gli zoccoli)	L'imposta si restituisce in ragione di L. 1 per cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.
	889	Sandali di qualsiasi specie, ecc.	
	890	Pantofole	
	892	Calzature e soprascarpe di gomma elastica, ecc.	
	892 *bis*	Cappelli non formati, di paglia, ecc.	
	893	Cappelli	
	894	Berretti	
	897 *f*	Bottoni di corozo e di palma dum	

IL MINISTRO
DI REVEL

(3001)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1940-XVIII.

Autorizzazione per il periodo dei lavori estivi e delle semine autunnali all'approvvigionamento con carni di buoi idonei al lavoro per le necessità delle Forze armate.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222;
Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;
Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1940-XVIII;
Vista la nota n. 1695 in data 27 luglio 1940-XVIII del Ministero dell'interno;
Constatata la necessità di mantenere al servizio delle aziende agricole il maggior numero di buoi da lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Per tutto il periodo dei lavori estivi e delle semine autunnali l'approvvigionamento con carne di buoi idonei al lavoro è consentito solo per necessità delle Forze armate.

Il Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura è incaricato dell'applicazione della presente norma.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 22 giugno 1940-XVIII sono estese a tutto il bestiame di peso vivo superiore ai 180 chili presentato ai macelli, i cui direttori non potranno consentirne la mattazione senza il bollettino prescritto dallo stesso decreto o di altro documento rilasciato dalla competente Sezione zootecnica del Consorzio provinciale produttori agricoltura.

Art. 3.

La disposizione di cui all'art. 1 non si applica per le macellazioni di urgenza in dipendenza di infortuni o di malattie, per le quali saranno osservate le norme dell'ultimo capoverso dell'art. 5 del citato decreto Ministeriale.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punibili a sensi degli articoli 12 e seguenti del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(3045)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sindacato della Società generale dei metalli preziosi, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società generale dei metalli preziosi, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visti gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società generale dei metalli preziosi, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il comm. Cesare Fraccari.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: Ricci

(3028)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima mineraria metallurgica di Pertusola con sede in Genova e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto in data 10 luglio 1940-XVIII, col quale il prefetto di Genova a termine dell'art. 19 della legge comunale e provinciale ha provveduto in via d'urgenza a sottoporre a sequestro la Società anonima mineraria metallurgica di Pertusola, affidando il relativo incarico al Consigliere nazionale Giobatta Bibolini;
Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima mineraria metallurgica di Pertusola con sede a Genova è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Cons. naz. ing. Giobatta Bibolini.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 luglio 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze Di Revel — *Il Ministro per le corporazioni* Ricci

(3029)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montella (Avellino)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il proprio provvedimento in data 19 maggio 1940-XVIII, col quale il rag. Adolfo Madia è stato nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montella, con sede in Montella, ai sensi dell'art. 64 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;
Considerato che il predetto rag. Adolfo Madia ha rassegnato le proprie dimissioni e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Guido Capuano è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montella, con sede in Montella (Avellino), in sostituzione del rag. Adolfo Madia.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1940-XVIII

V. Azzolini

(2994)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al corso di perfezionamento tecnico-professionale per pilota di linea aerea civile.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1940-XVIII, che approva la convenzione 20 aprile stesso anno stipulata con il Regio istituto tecnico industriale « Carlo Grella » di Roma per lo svolgimento di un Corso di perfezionamento tecnico-professionale per « Pilota di linea aerea civile » durante l'anno scolastico 1940-1941;
Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1940-XVIII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1940), che approva il bando di concorso per l'ammissione al Corso di perfezionamento suddetto:
Considerata l'opportunità di prorogare il termine stabilito dall'art. 8 del bando stesso per la presentazione delle domande di ammissione, date le speciali contingenze del momento;

Decreta:

Il termine per la presentazione al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale dell'aviazione civile e traffico aereo — delle domande di ammissione al Corso di perfezionamento tecnico-professionale per « Pilota di linea aerea civile », indetto per l'anno scolastico 1940-1941, è prorogato al 15 (quindici) ottobre 1940-XVIII.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: Pricolo.

(3044)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.